

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863.

*Proposta di Legge ^{di} presentata nella tornata del 27. Gen^e 1864
dal Ministro Segret^o Menichetti*

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore *Berardo*

Adottata nella tornata del *13. febb^e 1864*

Baglioni

211

Relazione sul progetto
di Legge circa la cauzione
dei Procuratori

Signori! —

Ho l'onore di riproporvi il progetto di Legge circa la cauzione dei Procuratori stato presentato per iniziativa parlamentare a questa Camera e da essa approvato e testè dal Senato del Regno pure sancito con non lievi modificazioni.

Giunta il primo progetto la cauzione che in alcune provincie hanno obbligo i Procuratori di prestare era indistintamente abolita!

L'ufficio Centrale del Senato fu unanime d'avviso che fosse più consono al Pubblico interesse che alle organiche e sostanziali riforme, fra le quali vuol esser certamente annoverata questa dell'abolizione della cauzione, non si proceda incompiutamente per ispeciali disposizioni, ma si invece lo si faccia per legge generale, con cui si provveda indistintamente ed in eguale misura agli interessi di tutti.

Tanto più Egli si confermo in questo proposito che una speciale commissione istituita presso il Ministero di Giustizia e di cui fanno parte onorevoli membri del Parlamento, sta appunto preparando uno Schema di legge generale sulla professione dei procuratori.

L'Ufficio Centrale impartendo proposte, ed il Senato approvando, l'obbligo della cauzione anzidetta fosse abolito unicamente per quei Causidici i quali esercitavano la loro professione prima della pubblicazione della legge 17 Aprile 1859 in Provincia in cui non era imposto obbligo né di possedere una piazza né di corrispondere al Governo una qualche annualità, né di prestare malleseria qualsiasi, tali sono i Procuratori già in detta epoca esercitati nelle Provincie delle Marche dell'Umbria, e dell'Emilia, escluse quelle di Modena e di Reggio.

A quelli poi cui incombe tuttora il debito di prestare cauzione a termini dell'art. 66 della predetta legge fu il

tempo utile a questo uopo prorogato
sino al 1.º Gennajo del venturo anno
1865.

ragionevolmente possibile,

Sebbene io sia favorevole alla più
ampia libertà d'esercizio # essendo
convinto che la facoltà di libera scel-
ta e la confidenza dei clienti sia la
più sicura garanzia dei loro interes-
si; tuttavia non potrei non riconoscere
(come già aveva avuta occasione di dichia-
rare in questa Camera) che la grave
questione, se debba ammettersi o no la
condizione della cauzione per l'eser-
cizio della professione di Procuratore,
sarà più opportunamente trattata
quando si debba esaminare tutto
il sistema che riguarda l'istituzione
dei Procuratori.

Ho quindi annunziato alla pro-
posta dell'ufficio centrale del Senato,
e compio ora il debito di ripresen-
tarvi il disegno parziale di legge
sugli accennati principii compilato,
con riserva di proporvi fra breve
un progetto di legge generale su questo
stesso argomento.

N. 156 B.

Progetto di legge, modificato dal
Senato del Regno e ripresentato alla
Camera, dal Ministro di Guerra, Giustizia
e Culto (Pisanello)

Abolizione della scappata
dei juramentati

Tratta del 26. Aprile 1864.

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 19. Aprile 1864

OGGETTO

Abolizione della Cauzione
dei Procuratori

Art. 1.

L'obbligo della cauzione è abolito per i Giudici che esercitavano prima della pubblicazione della legge 17. Aprile 1859. nelle provincie delle Marche e dell'Umbria e dell'Emilia, escluse però quelle di Modena e di Reggio.

Art. 2.

Per quelli cui incombe di prestare cauzione, il termine fissato dall'art. 66. della predetta legge 17. Aprile 1859. è prorogato fino al 1° gennaio del venturo anno 1865.

Art. 3.


La promulgazione della presente legge avrà a pubblico diffidamento per lo scioglimento delle cauzioni prestato dai Giudici che ne sono disprezzati col precedente art. 1.

~~~~~

Art. 4.

Scorso un'anno dalla pubblicazione della  
presente legge, si avranno per fincon-  
-tato le causazioni prestate. Dai causidici che ora  
ne sono dispensati, qualora, nel frattempo, non  
sia stata fatta opposizione.

Vedi 23. Aprile 1864.

  
Presidente del Senato.  
S. 74

---

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## PROGETTO DI LEGGE

MODIFICATO DAL SENATO DEL REGNO

e ripresentato alla Camera dal ministro di grazia,  
giustizia e culti

(PISANELLI)

*nella tornata del 26 aprile 1864.*

---

### Abolizione della cauzione dei procuratori.

---

SIGNORI! — Ho l'onore di riproporvi il progetto di legge circa la cauzione dei procuratori stato presentato per iniziativa parlamentare a questa Camera e da essa approvato, e testè dal Senato del Regno pure sancito con non lievi modificazioni.

Giusta il primo progetto, la cauzione che in alcune provincie hanno obbligo i procuratori di prestare era indistintamente abolita.

L'ufficio centrale del Senato fu unanime d'avviso che fosse più consono al pubblico interesse che alle organiche e sostanziali riforme, fra le quali vuol essere certamente annoverata questa dell'abolizione della cauzione, non si proceda incompiutamente per speciali disposizioni, ma sì invece lo si faccia per legge generale, con cui si provveda indistintamente ed in eguale misura agl'interessi di tutti.

Tanto più egli si confermò in questo proposito, che una speciale Commissione istituita presso il Ministero di giustizia, e di cui fanno parte onorevoli membri del

---

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## PROGETTO DI LEGGE

MODIFICATO DAL SENATO DEL REGNO

e ripresentato alla Camera dal ministro di grazia,  
giustizia e culti

(PISANELLI)

*nella tornata del 26 aprile 1864.*

---

### **Abolizione della cauzione dei procuratori.**

---

SIGNORI! — Ho l'onore di riproporvi il progetto di legge circa la cauzione dei procuratori stato presentato per iniziativa parlamentare a questa Camera e da essa approvato, e testè dal Senato del Regno pure sancito con non lievi modificazioni.

Giusta il primo progetto, la cauzione che in alcune provincie hanno obbligo i procuratori di prestare era indistintamente abolita.

L'ufficio centrale del Senato fu unanime d'avviso che fosse più consono al pubblico interesse che alle organiche e sostanziali riforme, fra le quali vuol essere certamente annoverata questa dell'abolizione della cauzione, non si proceda incompiutamente per speciali disposizioni, ma sì invece lo si faccia per legge generale, con cui si provveda indistintamente ed in eguale misura agl'interessi di tutti.

Tanto più egli si confermò in questo proposito, che una speciale Commissione istituita presso il Ministero di giustizia, e di cui fanno parte onorevoli membri del

# CAMERA DEI DEPUTATI

## PROGETTO DI LEGGE

MODIFICATO DAL SENATO DEL REGNO

e ripresentato alla Camera dal ministro di grazia,  
giustizia e culti

(PISANELLI)

*nella tornata del 26 aprile 1864.*

### Abolizione della cauzione dei procuratori.

SIGNORI! — Ho l'onore di riproporvi il progetto di legge circa la cauzione dei procuratori stato presentato per iniziativa parlamentare a questa Camera e da essa approvato, e testè dal Senato del Regno pure sancito con non lievi modificazioni.

Giusta il primo progetto, la cauzione che in alcune provincie hanno obbligo i procuratori di prestare era indistintamente abolita.

L'ufficio centrale del Senato fu unanime d'avviso che fosse più consono al pubblico interesse che alle organiche e sostanziali riforme, fra le quali vuol essere certamente annoverata questa dell'abolizione della cauzione, non si proceda incompiutamente per speciali disposizioni, ma si invece lo si faccia per legge generale, con cui si provveda indistintamente ed in eguale misura agl'interessi di tutti.

Tanto più egli si confermò in questo proposito, che una speciale Commissione istituita presso il Ministero di giustizia, e di cui fanno parte onorevoli membri del

(166-B)

Parlamento, sta appunto preparando uno schema di legge generale sulla professione dei procuratori.

L'ufficio centrale impertanto propose, ed il Senato approvò, che l'obbligo della cauzione anzidetta fosse abolito unicamente per quei procuratori i quali esercitavano la loro professione prima della pubblicazione della legge 17 aprile 1859 in provincie in cui non era imposto obbligo nè di possedere una piazza, nè di corrispondere al Governo una qualche annualità, nè di prestare malleveria qualsiasi; tali sono i procuratori già in detta epoca esercenti nelle provincie delle Marche, dell'Umbria e dell'Emilia, escluse quelle di Modena e di Reggio.

A quelli poi cui incombe tuttora il debito di prestare cauzione a termini dell'articolo 66 della predetta legge fu il tempo utile a quest'uopo prorogato sino al 1° gennaio del venturo anno 1865.

Sebbene io sia favorevole alla più ampia libertà di esercizio ragionevolmente possibile, essendo convinto che la facoltà di libera scelta e la confidenza dei clienti siano la più sicura guarentigia dei loro interessi, tuttavia non potei non riconoscere (come già aveva avuto occasione di dichiararlo in questa Camera) che la grave questione, se debba ammettersi o no la condizione della cauzione per l'esercizio della professione di procuratore, sarà più opportunamente trattata quando si debba esaminare tutto il sistema che riguarda l'istituzione dei procuratori.

Ho quindi annuito alla proposta dell'ufficio centrale del Senato; e compio ora il debito di ripresentarvi il disegno parziale di legge sugli accennati principii compilato, con riserva di proporvi fra breve un progetto di legge generale su questo stesso argomento.

## PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

*nella tornata del 15 febbraio 1864.*

### Art. 1.

L'obbligo della cauzione per l'esercizio della professione di procuratore o causidico, vigente per legge in alcune provincie del regno, è abolito.

### Art. 2.

La promulgazione della presente legge varrà a pubblico diffidamento per lo svincolo di tutte le cauzioni attualmente impegnate.

### Art. 3.

Scorso un anno dalla pubblicazione della presente legge, si avranno senz'altro per isvincolate tutte le suddette cauzioni, contro alle quali non sia stata fatta opposizione.

*Il Presidente della Camera*

G. B. CASSINIS.

## PROGETTO DI LEGGE

MODIFICATO DAL SENATO DEL REGNO

*nella tornata del 19 aprile 1864.*

### Art. 1.

L'obbligo della cauzione è abolito per i causidici che esercitavano prima della pubblicazione della legge 17 aprile 1859 nelle provincie delle Marche, dell'Umbria, e dell'Emilia, escluse però quelle di Modena e di Reggio.

### Art. 2.

Per quelli cui incombe di prestare cauzione il termine fissato dall'articolo 66 della predetta legge 17 aprile 1859 è prorogato sino al 1° gennaio del venturo anno 1865.

### Art. 3.

La promulgazione della presente legge varrà a pubblico diffidamento per lo svincolo delle cauzioni prestate dai causidici che ne sono dispensati col precedente articolo 1.

### Art. 4.

Scorso un anno dalla pubblicazione della presente legge, si avranno senz'altro per isvincolate le cauzioni prestate dai causidici che ora ne sono dispensati, qualora, nel frattempo, non sia stata fatta opposizione.

*Il Presidente del Senato*

SCLOPIS.

Signori!

Fino dal 28. Aprile 1863 la vostra Commissione, per mandato unanime degli uffici, vi proponeva l'approvazione di uno schema di legge, che stabiliva l'abolizione della cauzione per l'esercizio della professione di procuratore o causidico, e Voi vi compiaceste accettare negli stessi termini e quali vi venne proposta.

Introdotta ~~per~~ lo schema alle deliberazioni dell'altro ramo del Parlamento, que-  
sti vi apportò sostanziali modificazioni; perche, all'abolizione generale della cauzione per tutti i causidici o procuratori del regno, sostituì l'abolizione a favore di quelli soltanto, che esercitavano prima della pubblicazione della legge 19 aprile 1859 nelle provincie delle Marche, dell'Umbria e dell'Emilia, escluse però quelle di Modena e di Reggio.

Ritornato alla camera elettra lo schema ~~per~~ così modificato, questa volta onorata dell'incarico di giudicare quella stessa Commissione che prima aveva rifiuto.

Per rispondere convenientemente a questo nuovo mandato, la vostra Commissione

è, nella tornata del  
5. febbraio 1864,

si fece un ~~debito~~ debito di maturalmente  
 e profondamente d'ammirare  
 le ragioni che vennero pro-  
 dotte in Senato, si nelle  
 relazioni dell'ufficio centrale come  
 nella pubblica discussione, per vedere  
 se la forza di quelle fosse tale da  
 convincere le più primitive convinzio-  
 ni. Ma essa si vide francamente  
 ribattuta che, considerata la quietu-  
 dine in se stessa ed indipendentemente  
 da secondarie ~~per~~ ragioni di convenien-  
 za, non le sembrò che le sue opinio-  
 ni meritassero di essere ~~in~~ modificate.  
 Ma ragioni principalmente si addussero  
 nella Relazione dell'ufficio centrale  
 per ~~escludere~~ ~~fin d'ora~~ l'abolizione  
 in per tutti gli eserciti e in tutte  
 le parti del regno, sebbene si ammet-  
 tesse al principio, che per le organiche  
 riforme <sup>debba annoverarsi</sup> questa dell'abo-  
 lizione della cospione. La prima  
 ragione si è che queste riforme non  
 debbano farsi per speciali disposti-  
 ni, ma per legge generale, ed in  
 seguito di studi generali e completi  
 intorno alle esigenze delle singole  
 località; la quale combinazione conob-  
 biamo ~~che~~ riflesso, che una legge or-  
 ganica sull'argomento era prossima  
 a presentarsi dal potere esecutivo.

escludere  
 che si aboliva  
 fin d'ora la cospione ed  
 in tutte le parti del re-  
 gno la cospione per  
 tutti gli eserciti il patro-  
 inio, ~~presente~~  
 in proposito  
 da farsi sull'argomento

— La seconda ragione si era che, coll'annata speciale di disposizione, non si conseguiva l'intento che sembrava proporsi la legge, di ~~insufficiente~~ ~~prevedere~~ la condizione dei procura-  
tori in tutte le parti del regno, ed  
poiché rimanevano sempre ~~importanti~~ ~~sistemi~~ di riforma, come per esempio  
la limitazione del numero nelle  
provincie meridionali, e la cumula-  
zione del ministero di procuratore  
con quello di avvocato nelle provin-  
cie lombarde. — Per tempo luogo si-  
rabilmente si avvertiva che, posto an-  
che che la ~~protezione~~ <sup>cauzione</sup> si fosse una  
garantigia insufficiente, meglio vale  
averne alcuna, comunque incompiuta,  
che non averne veruna.

Gli stessi argomenti si riprodussero presso  
a poco nella pubblica discussione del  
~~senato~~ per parte di quegli onorevoli  
senatori che propugnarono la conser-  
vazione della cauzione. Soltanto un  
nuovo argomento ~~si riprodusse~~ ~~invece~~  
~~del~~ ~~seno~~ ~~incomodi~~ del ~~senato~~  
numero di procuratori che sarebbe ~~pe-~~  
<sup>derivato</sup> ~~to~~ dall'abolizione della cauzione, e  
fatta convenientemente di procuratori, almeno  
indirettamente, che ~~questo~~ ~~numero~~ ~~si~~  
limitava.

La vostra commissione non crede necessario  
spendere molte parole per ribattere

È presentato, sebbene non  
affatto esplicitamente,  
fondato sul supposto

Et ut che si potessero aggiungere,  
- qualora il desiderio della limitazione  
nel del numero ~~invece~~ ~~di~~ ~~questi~~ ~~che~~  
~~si~~ ~~potrebbe~~ ~~aggiungere~~ ~~che~~  
questi nel maggior numero dei  
provincie ~~di~~ ~~ogni~~ ~~anno~~ ~~per~~  
~~il~~ ~~numero~~ ~~di~~ ~~quaranta~~  
già ~~per~~ ~~il~~ ~~numero~~ ~~di~~ ~~quaranta~~  
che loro si offre alla scelta.

quest'ultimo argomento, perché fra il  
sistema di libertà e quello di monopoli,  
anche velato, ha già da lungo  
tempo giudicato la pubblica opinione  
fondata sui moltiissimi precedenti  
della legislazione spagnuola ed italiana,  
e sui principii che esemplarmente infor-  
mano le nostre istituzioni. ~~Et nota~~

~~non~~ ~~potrebbe~~ ~~aggiungere~~ ~~che~~  
Agli altri <sup>ragionamenti</sup> ~~che~~ non mancano a  
un certo punto, ~~la~~ ~~vostra~~  
~~commissione~~ ~~di~~ ~~stimare~~  
protesse in prendere che, ammesso in  
principio il legittimo desiderio di rifo-  
rmare la nostra legislazione con leggi  
generali ed organiche, ~~si~~ ~~tratterebbe~~ ~~di~~  
general ~~per~~ ~~in~~ ~~vedere~~, ~~era~~ ~~forse~~, ~~potrebbe~~  
mettere questo desiderio giustizia alla  
esigente legge di opportunità e di possibilità  
sia in modo, che, se le leggi generali  
presentate si vedessero probabili di pro-  
fina attuazione, e d'uso benesp  
contenti a riformare intanto e per  
parziali provvidioni che sono più  
gravi, e se ~~tutto~~ ~~non~~ ~~è~~ ~~possibile~~ ~~è~~  
è possibile a unificare, si unifichino  
intanto ciò che è possibile e più ur-  
gente, e si tolgano quelle disposizioni  
almeno che fanno via loro più esi-  
genti contrasti. È nel caso concreto  
la commissione ~~formata~~ <sup>risultava</sup> ~~per~~ ~~ranto~~  
più utile entrare in questa via, in  
quanto che il principio sul quale

inferirsi la proposta di disposizione,  
era ammessa ~~alla~~ ~~diffusione~~ ~~di~~ ~~questi~~ ~~da~~  
coloro ~~che~~ ~~ni~~ ~~appropiarono~~ ~~la~~  
parziale applicazione, ed era conforme  
ai principii generali che sono la  
base del nostro ordinamento ammi-  
nistrativo e giudiziario. D'altro lato la  
difficoltà di giungere in tempo non con-  
venne all'attuazione di una legge ge-  
nerale sull'esercizio della professione  
forense, oltretutto era ~~per~~ agevolmen-  
te fatta da tutti, ed anche con-  
fermata dal fatto che, ~~ad~~ dopo quasi  
due anni anche da noi fu offer-  
mata per varie volte al mini-  
stro, che la legge fu inviata fin d'alle-  
ra studiando da apposita commissione  
governativa, ancora non si è giunti a  
farne la presentazione.

Le vorrò fin qui ~~che~~ <sup>risposta</sup> rispondere in gran  
parte alla ~~prima~~ <sup>argomentazione</sup> obiezione, tratta  
della circostanza che, paragonata la  
condizione dei postulanti circa la  
cauzione, rimangono sempre molte  
altre adformità. La commissione, te-  
nendo presente l'adagio, che l'ot-  
timo è nemico del buono, onde più  
meglio che il numero <sup>di costati difformità</sup> ~~non~~ venga ~~meno~~  
~~meno~~ diminuito, sebbene non sia  
da ora di farle tutte sparire.  
Ed appunto a questo principio pareva  
informata la stessa obiezione ~~che~~ ~~per~~  
~~veniva~~ ~~nella~~ ~~altra~~ ~~parte~~ ~~del~~ ~~sublime~~



La via principale  
attribuzione si è di  
vigilare a che

si si prescrivono parecchie altre norme  
atte ad assicurare i diritti che i loro  
interessi faranno diligentemente e  
fedelmente patrocinati. (Art. 19. e seg.)  
Non manca la debita sorveglianza, né  
manca la ~~per~~ repressione delle  
varie colpe che si possono commettere.  
Oltre la sorveglianza ufficiale del Sub-  
lito ministero (art. 26.), avvi la sor-  
veglianza speciale della Camera di  
Disciplina, ~~per la attribuzione di vigilanza~~  
~~che i procuratori l'ufficio dei pro-~~  
curatori venga esercitata con quei  
principi di rigore proibiti e delitti,  
che devono costituire la base  
fondamentale della loro professione  
(art. 34). E' altresì le pene non  
sono sempre leggere; pene  
che, oltre quelle disciplinari dell'au-  
verimento e della censura, ~~hanno~~  
vi hanno quelle dell'ammenda, della  
multa, della sospensione, e perfino  
della interdizione dall'ufficio (art.  
38. e seg.)

Tutte le quesposte considerazioni, che  
tendono a distruggere tutte le obie-  
zioni che possono farsi alla legge  
votata dalla Camera, e che quindi  
mantengono ~~in~~ in tutta la forza  
e integrità le ragioni che la Commis-  
sione addusse nella precedente relazi-  
one per giustificare la proposta, a-  
verebbero corrisposto alla Commissione  
stessa ad insistere puramente e sempli-

Finanziari ai poteri  
legislativi

Il senato aveva in alcuna  
considerazione

Il quantunque si fosse  
tenuto per sé  
per averne  
il  
fede giustificata dal  
se proprio si otte  
non un vantaggio

Il le leggi precipitanti avevano  
stabilito

Le fedi obblige di campione  
~~che giurano le leggi~~  
~~precipitanti~~

emente nel primitivo disegno.  
Senonché epa non poteva non tener conto  
Dello stato della questione, così <sup>come</sup> ~~comunque~~  
non si trova, e dell'aulo di cui che non al  
no ramo del Parlamento ~~senato~~ <sup>parlamento</sup> ven  
firmamente fatta ~~una~~ <sup>ad un</sup> legge ~~che~~  
si fosse votata dalla Camera ~~senato~~  
~~senato~~ ~~apertamente~~ ~~in non~~ ~~che~~  
Le postulate modificazioni da epa  
appartenevi: e si preoccupa soprattutto  
to del pericolo di compromettere, con  
senza forse inopportuna, il pro  
vantaggio che ad ogni modo, <sup>potrebbe</sup>  
subito ottenersi, ~~il proposito di ottenere~~  
una maggiore e più radicale.

Quindi erano poteri avvertirsi a qualche  
temperamento, avvicinandosi al prin  
cipio che aveva guidato il senato nel  
la sua deliberazione. Il senato, pure  
non ammettendo nello stato attuale  
della cosa l'abolizione assoluta, volle  
darsi carico, se non di un diritto ~~che~~  
è perfettamente acquisito, almeno  
di un diritto legittimo, di una legitti  
mo affidamento ~~che~~ ~~si~~ ~~faceva~~ ~~in~~ ~~favore~~  
di quei procuratori, che erano stati  
ammessi ~~alla~~ ~~esercizio~~ ~~prima~~ ~~della~~  
promulgazione della legge del 1859.  
La vostra Commissione, avvertendosi a  
riformare la legge su questa base,  
vide utile ampliarne il più possibile  
le conseguenze che ne derivano. Oltre  
i procuratori già esposti all'epoca  
della

promulgazione della legge, avvi epian-  
do un'altra legge, la quale aveva  
dalla legge precedente un legittimo  
affidamento che, compiuti quei dati  
fatti che erano stati prescritti, essi  
non avrebbero potuto ~~perdersi~~ <sup>perdersi</sup> ottenere  
con sicurezza l'ammissione all'espri-  
sione della prova senza alcun obbli-  
go di prestare cauzione. A questa  
dopo molto indugiare il giorno  
ha fissato opportuna la commis-  
sione di venire in aiuto, perché,  
qualora fra essi si trovino di ~~quel~~  
li ~~un~~ <sup>le cui</sup> condizioni come  
mi che si ~~parrebbe~~ <sup>parrebbe</sup> a ~~ostacolo~~  
alla prescrizione della cauzione, si ~~trov-~~  
rebbero ~~deboli~~ nella loro legittimità ~~e~~  
~~espressione~~ <sup>espressione</sup>. Dopo essersi sottoposti alle  
voci ed ai ~~risparmi~~ <sup>risparmi</sup> dei primi passi  
della ~~scelta~~ <sup>scelta</sup> carriera, si vedrebbero più  
stornati l'adito a raggiungere la meta  
da un ostacolo che non era <sup>dato</sup> loro ~~per-~~  
~~mettere~~ <sup>mettere</sup> di provvedere.

Quindi, nell'annettere in generale la ~~clausola~~  
con ~~la~~ <sup>la</sup> ~~clausola~~ <sup>clausola</sup> ~~firmata~~ <sup>firmata</sup> nell'art. 1° del pro-  
getto votato dal Senato, la commis-  
sione si propone di ampliare il con-  
to, estendendo l'abolizione, ~~oltre~~ <sup>oltre</sup> ~~al~~  
~~la~~ <sup>la</sup> ~~cauzione~~ <sup>cauzione</sup>, oltre che a favore dei  
promotori o unificati che esercitano  
no prima della promulgazione della  
legge 1859., a favore altresì di tutti

coloro che, all'epoca della promulgazione della legge, avevano già compiuti gli studi teorici, che le <sup>reggi</sup> ~~leggi~~ ~~preesistenti~~ si richiedevano per essere ammessi all'esercizio.

In questo senso, che venne suggerito alla Commissione da una petizione presentata alla Camera da alcuni avvocati del Foro Bolognese, e che la Commissione ~~non~~ riconobbe <sup>nessuna</sup> ragione utile, ~~adesso~~ <sup>è stato</sup> riformato ed l'art. 1.º dello ~~schema~~ <sup>schema</sup> di legge che ora vi è sottoposto. Il qual articolo, se non corrisponde interamente alle nostre considerazioni ed al vostro voto precedente, vuol essere riguardato come un semplice compromesso conghiuso dallo stato delle cose e ~~non~~ <sup>per</sup> ~~permanente~~ <sup>temporaneo</sup>, perche' la nuova legge organica sull'esercizio ~~della professione~~ ~~di~~ ~~avvocato~~ ~~fora~~ ~~del~~ ~~provincie~~, che prescrivono inartatamente l'onorevole Ministero Guardasigilli al vostro <sup>confidabile</sup> ~~pre~~ ~~sentare~~ al piu' presto, ~~spiegare~~ la questione nel senso da voi desiderato, e girata il principio di libertà, che lo stesso Ufficio centrale del Senato, ripugnante ora per motivi di opportunità, palesemente ammette. ~~in~~ ~~principio~~.

negli altri articoli dello schema non è  
ocorso di apportare alcuna modifi-  
cazione, meno il prolungamento  
del termine ~~fino al~~ indicato all'art.  
2° fino alla fine dell'anno corren-  
te, ~~perché sufficientemente~~ prolungamen-  
to richiesto dal tempo decorso fino  
ad oggi dal giorno della votazione  
avvenuta in Senad.

Besard, relatore

PROGETTO DI LEGGE  
*Approvato*  
MODIFICATO DAL SENATO DEL REGNO

nella tornata del 19 aprile 1864.

Art. 1.

L'obbligo della cauzione è abolito per i causidici che esercitavano prima della pubblicazione della legge 17 aprile 1859 nelle provincie delle Marche, dell'Umbria, e dell'Emilia, escluse però quelle di Modena e di Reggio.

Art. 2.

Per quelli cui incombe di prestare cauzione il termine fissato dall'articolo 66 della predetta legge 17 aprile 1859 è prorogato sino al 1° gennaio del venturo anno 1866.

Art. 3.

La promulgazione della presente legge varrà a pubblico diffidamento per lo svincolo delle cauzioni prestate dai causidici che ne sono dispensati col precedente articolo 1.

Art. 4.

Scorso un anno dalla pubblicazione della presente legge, si avranno senz'altro per isvincolate le cauzioni prestate dai causidici che ora ne sono dispensati, qualora, nel frattempo, non sia stata fatta opposizione.

Il Presidente del Senato  
SCLOPIS.

Progetto della Commissione  
Art. 1.

Nelle provincie delle Marche, dell'Umbria e dell'Emilia, escluse quelle di Modena e Reggio, è abolito l'obbligo della cauzione per i procuratori o causidici che esercitavano prima della pubblicazione della legge 17 aprile 1859, e per tutti coloro che, all'epoca della pubblicazione suddetta, avevano acquistato il grado accademico necessario, giusta le leggi in allora vigenti, all'esercizio della professione di procuratore o causidico.

Art. 2.

Per quelli, cui incombe di prestare cauzione, il termine fissato dall'art. 66 della predetta legge 17 aprile 1859 è prorogato fino al 1° gennaio del venturo anno 1866.

Art. 3°.

Come ~~disposto~~ identico

Art. 4°.

Come identico

1065

Relazione  
sul Progetto di legge

Abolizione della cospirazione  
dei promissionari

W. S. B. B.

Relazione

---

Canalif Melchiorre Daniano  
Pietro Pichat La Porta Poerio, Buda,  
& Fabrizio Gio. Berardi

Tramata del 31. Gennaio 1869.

Abolizione della

*12 in istanza  
Gualletti*

224

SESSIONE 1863-1864

*N° 166-B*

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**CANALIS, MELCHIORRE, LANGIANO, BERTI-PICHAT, LA PORTA,  
FOERIO, BRIDA, FABRIZI GIOVANNI, BERARDI**

sul progetto di legge modificato dal Senato del regno e presentato alla Camera  
dal ministro di grazia, giustizia, e dei culti

*nella tornata del 26 aprile 1864.*

**Abolizione della cauzione dei procuratori.**

**Tornata del 31 gennaio 1865.**

**SIGNORI!** — Fin dal 28 aprile 1863 la vostra Commissione, per mandato unanime degli uffizi, vi proponeva l'approvazione di uno schema di legge, che statuiva l'abolizione della cauzione per l'esercizio della professione di procuratore o causidico, e **I,** nella tornata del 15 febbraio 1864, vi compiaceste accettarlo negli stessi termini co' quali vi venne proposto.

Sottoposto lo schema alle deliberazioni dell'altro ramo del Parlamento, questi vi apportò sostanziale modificazione, perocchè, all'abolizione generale della cauzione per tutti i causidici o procuratori del regno, sostituì l'abolizione a favore di quelli soltanto **I,** che esercitavano prima della pubblicazione della legge **I,** 17 aprile 1859 **I,** nelle provincie delle Marche, dell'Umbria e dell'Emilia, escluse però **I,** quelle di Modena e di Reggio. **I,**

Ricondotto alla Camera elettiva lo schema così modificato, questa volle onorare dell'incarico di studiarlo quella stessa Commissione che prima aveva riferito.

**Per rispondere coscienziosamente a questo nuovo**

mandato, la vostra Commissione si fece **F** debito di maturamente e profondamente disaminare le ragioni che vennero prodotte in Senato, sì nella relazione dell'ufficio centrale come nella pubblica discussione, per vedere se la forza di queste fosse tale da cangiare le sue primitive convinzioni. Ma essa vi deve **F**ramente dichiarare che, considerata la quistione in sè stessa ed indipendentemente da secondarie ragioni di convenienza, non le sembrò che le sue opinioni meritassero di essere modificate.

*Tu*  
*franca*

Tre ragioni principalmente si addussero nella relazione dell'ufficio centrale per escludere che si abolisca sin d'ora ed in tutte le parti del regno la cauzione per tutti gli esercenti il patrocinio, sebbene si ammettesse il principio, che fra le organiche riforme da farsi in proposito debba annoverarsi questa dell'abolizione della cauzione. La *prima* ragione si **F** che queste riforme non debbano farsi per ispeciali disposizioni, ma per legge generale, ed in seguito di studi generali e completi intorno alle esigenze delle singole località la quale conclusione corroboravasi col riflesso che una legge organica sull'argomento era prossima a presentarsi dal potere esecutivo.

*7, 1,*  
*Tera,*  
*1;*  
*6,*

La *seconda* ragione si **F** che, coll'accennata speciale disposizione, non si conseguiva l'intento che sembrava proporsi la legge, di parèggiare la condizione dei procuratori in tutte le parti del regno, dappoichè rimanevano sempre importantissime disformità, come per esempio la limitazione del numero nelle provincie meridionali, e la cumulazione del ministero di procuratore con quello di avvocato nelle provincie lombarde. In *terzo* luogo finalmente si avvertiva che, posto anche che la cauzione fosse una guarentigia insufficiente, meglio vale averne alcuna **L**comunque incompiuta, che non averne veruna.

*III fondava su questo*  
*III e*

Gli stessi argomenti si riprodussero presso a poco nella pubblica discussione **F** per parte di quegli onorevoli senatori che propugnavano la conservazione della cauzione. Soltanto un nuovo argomento presentossi, sebbene non affatto esplicitamente, fondato sul supposto inconveniente del soverchio numero dei procuratori che sarebbe derivato dall'abolizione della cauzione, e sulla convenienza di procurare, almeno indirettamente, che questo numero sia limitato.

*L,*  
*F,*

La vostra Commissione non crede necessario spendere molte parole per ribattere quest'ultimo argo-

*rrrebbero*

*lc*

mento, perchè fra il sistema di libertà e quello di monopolio, anche velato, ha già da lungo sempre giudicato la pubblica opinione, fondata su moltissimi precedenti della legislatura subalpina ed italiana, e sui principii che essenzialmente informano le nostre istituzioni. Al che si potrebbe aggiungere qualora il desiderio della limitazione del numero mirasse a meglio ~~g~~ <sup>III</sup> ~~g~~ <sup>III</sup> antire i clienti che questi nel maggior numero dei patrocinatori troveranno tanto <sup>III</sup> maggior garanzia quanto più largo è il campo che loro si offre alla scelta.

Agli altri ragionamenti che non mancano di una certa importanza, la vostra Commissione stimava potersi rispondere che, ammesso in principio il legittimo desiderio di riformare la nostra legislazione con leggi generali ed organiche, discendenti da generali criteri, ~~è~~ forza tuttavia sottomettere questo desiderio giustissimo alle esigenze di opportunità e di possibilità in modo, che, se le leggi generali presentano lieve probabilità di prossima attuazione, è d'uopo tenersi contenti a riformare intanto e per parziali provvisioni gli sconci più gravi, e se tutto e tutte le parti non è possibile di unificare, si unifichi intanto ciò che è possibile e più urgente, e si tolgano quelle disformità almeno che fanno tra loro più evidente contrasto. E nel caso concreto la Commissione riputava esser tanto più utile entrare in questa via, in quanto che il principio al quale informavasi la proposta disposizione era ammesso da coloro stessi che ne oppugnavano la parziale applicazione, ed era conforme ai principii generali che sono la base del nostro ordinamento amministrativo e politico. D'altro lato la difficoltà di giungere in tempo non lontano all'attuazione di una legge generale sull'esercizio della professione forense, oltrechè era agevolmente scorta da tutti, era anche confermata dal fatto che, dopo quasi due anni dacchè da noi stessi affermavasi, per notizie attinte al Ministero, che la legge stavasi fin d'allora studiando da apposita Commissione governativa, ancora non si è giunti a farne la presentazione.

Le cose fin qui discorse rispondono in gran parte al secondo argomento, tratto dal ~~la~~ <sup>II</sup> ~~la~~ <sup>II</sup> circostanza che, pareggiata la condizione dei patrocinanti circa la cauzione, rimangono sempre molte altre disformità. La Commissione, tenendo presente l'adagio, che l'ottimo è nemico del buono, crede sia meglio che il numero di

*oltre che in <sup>teorie</sup> quasi universalmente accettate;*

*III guare  
T,*

*T-  
III+*

*T egli e*

*T,*

*T,*

*II fatto*

4  
Ls  
totali difformità venga diminuito, sebbene non sia dato ora di farle tutte sparire.

T+  
Ed appunto a questo principio pareva informata la terza obiezione sopra riferita, per la quale dicevasi che, posto che la cauzione sia una guarentigia insufficiente, vale pur meglio averne alcuna che nessuna. E questo ragionamento sarebbe stato di qualche importanza, qualora la legge del 1859 ammettesse davvero l'assoluta ed illimitata libertà all'esercizio, senza prescrivere alcun'altra norma, alcun altro requisito d'idoneità e di onestà, e nessuna remora a qualsiasi possibile mancanza, in modo che la sola cauzione stesse per tutta guarentigia di coloro, cui è pur talvolta mestieri di servirsi dell'opera di un ~~procuratore~~ procuratore. —

L,  
Peraltro riscontrata la legge del 1859 si trova che per essere ammesso all'esercizio della professione di procuratore si richiede il diploma di magistero, si richiede il compimento del corso di alcuni studi legali, si richiede la pratica per quattro anni nell'ufficio di un procuratore esercente, e si richiede uno speciale esame teorico-pratico avanti una speciale Commissione (Art. 5). Questo per la guarentigia d'idoneità. — Per la guarentigia di onestà, si richiede la esenzione da condanne penali, da fallimento, da interdizione (Art. 6). Si richiede un giuramento nel quale si promette solennemente *di adempiere da uomo d'onore e di coscienza il proprio ufficio* (Art. 5°, n° 9), e si prescrivono parecchie altre norme atte ad assicurare i clienti che i loro interessi saranno diligentemente e fedelmente patrocinati (Art. 19 e seguenti). Nè manca la debita sorveglianza, nè manca la repressione delle colpe che si fossero commesse. Oltre la sorveglianza ufficiale del Pubblico Ministero (Art. 36), avvi la sorveglianza speciale delle Camere di disciplina, la cui principale attribuzione si è di vegliare a che l'ufficio dei procuratori venga esercitato con quei principi di rigorosa probità e delicatezza, che deggiono costituire la base fondamentale della loro professione (Art. 34). Ed altresì le pene non sono sempre leggiere; perchè, oltre quelle disciplinari dell'avvertimento e della censura, v'hanno quelle dell'ammonda, della multa, della sospensione, e persino della interdizione dall'ufficio (Art. 38 e seguenti).

Π. 6  
Tutte le suesposte considerazioni che tendono a distruggere le obiezioni che possono farsi alla legge vo-

tata dalla Camera, e che quindi mantengono in tutta la forza ed integrità le ragioni ~~che~~ la Commissione ~~ha~~ ~~avuto~~ ~~nel~~ ~~precedente~~ ~~relazione~~ per giustificare la proposta, avrebbero consigliato alla Commissione stessa ad insistere puramente e semplicemente nel primitivo disegno.

= adotte dallo  
II +

+ + II +  
rapporto

Senonchè essa non potea non tener conto dello stato della questione, così come ora si trova innanzi ai poteri legislativi, e dell'accoglienza che nell'altro ramo del Parlamento sarebbesi verosimilmente fatta ad una legge che si fosse votata dalla Camera senza avere in alcuna considerazione le sostanziali modificazioni da esso apportatevi. E si preoccupò soprattutto del pericolo di compromettere, con tenacità forse inopportuna, il poco vantaggio che ad ogni modo potrebbe subito ottenersi, quantunque siffatta tenacità potesse per avventura essere giustificata dal proposito di ottenere un vantaggio maggiore e più radicale.

Li  
L ut

T,

Quindi stimò poter acconciarsi a qualche temperamento, avvicinandosi al principio che aveva guidato il Senato nella sua deliberazione. Il Senato, pure non ammettendo nello stato attuale delle cose l'abolizione assoluta, volle darsi carico, se non di un diritto perfettamente acquisito, almeno di un titolo legittimo, di un legittimo affidamento, che leggi preesistenti avevano stabilito a favore di quei procuratori che erano stati ammessi all'esercizio senz'obbligo di cauzione prima della promulgazione della legge del 1859.

L,

La vostra Commissione, acconciandosi a riformare la legge su questa base, credè utile ampliarne il più possibile le conseguenze che ne derivano. Oltre i procuratori già esercenti all'epoca della promulgazione della legge, avvi eziandio un'altra classe, la quale aveva dalle leggi preesistenti un legittimo affidamento che, compiuti quei dati studi che erano stati prescritti, essi avrebbero potuto ottenere con sicurezza l'ammissione all'esercizio della procura senza alcun obbligo di cauzione. A questa classe molto interessante di giovani ha stimato opportuno la Commissione di venire in soccorso, perchè qualora fra essi si trovino di quelli le cui condizioni economiche di famiglia sieno di ostacolo alla prestazione della cauzione, si troverebbero delusi nella loro legittima aspettazione, e dopo essersi sottoposti alle cure ed a dispendi dei primi passi della scelta carriera, si vedrebbero poi sbarrato l'adito a raggiungere la meta da un ostacolo che non era loro dato di prevedere.

I,  
I e  
I i

I n

6  
Quindi, nell'accettare in genere l'abolizione limitata scritta nell'articolo 1° del progetto votato dal Senato, la Commissione vi propone di ampliare il concetto, *estendendo* l'abolizione, oltrechè a favore dei procuratori o causidici che esercitavano prima della promulgazione della legge 1859, a favore altresì di tutti coloro che, all'epoca della promulgazione della legge, avevano già compiuti gli studi teoretici, che le leggi preesistenti richiedevano per essere ammessi all'esercizio.

*L f*  
In questo senso, che venne suggerito alla Commissione da una petizione presentata alla Camera da alcuni avvocati del foro bolognese, che la Commissione riconobbe assai ragionevole, è stato riformato l'articolo 1° dello schema di legge che ora vi è sottoposto. Il qual concetto, se non corrisponde intieramente alle nostre convinzioni ed al vostro voto precedente, vuol essere riguardato come un ~~temperamento~~ *espedito* consigliato dallo stato delle cose e puramente temporaneo; perocchè la nuova legge organica sull'esercizio del patrocinio, che preghiamo istantemente l'onorevole ministro guardasigilli a voler presentare al più presto, confidiamo scioglierà la questione nel senso da noi desiderato, e giusta il principio di libertà, che lo stesso ufficio centrale del Senato, *Li* *Γ à* spugnante ora per motivi di opportunità, palesamente ammette.

Sugli altri articoli dello schema non è occorso di apportare alcuna modificazione, meno il prolungamento del termine indicato all'articolo 2 fino alla fine dell'anno corrente, prolungamento richiesto dal tempo decorso fino ad oggi dal giorno della votazione avvenuta in Senato.

BERARDI, relatore.

## PROGETTO DI LEGGE

MODIFICATO DAL SENATO DEL REGNO

*nella tornata del 19 aprile 1864*

### Art. 1.

L'obbligo della cauzione è abolito per i causidici che esercitavano prima della pubblicazione della legge 17 aprile 1859 nelle provincie delle Marche, dell'Umbria, e dell'Emilia, escluse però quelle di Modena e di Reggio.

### Art. 2.

Per quelli cui incombe di prestare cauzione il termine fissato dall'articolo 66 della predetta legge 17 aprile 1859 è prorogato sino al 1° gennaio del venturo anno 1865.

### Art. 3.

La promulgazione della presente legge varrà a pubblico diffidamento per lo svincolo delle cauzioni prestate dai causidici che ne sono dispensati col precedente articolo 1.

### Art. 4.

Scorso un anno dalla pubblicazione della presente legge, si avranno senz'altro per isvincolate le cauzioni prestate dai causidici che ora ne sono dispensati, qualora, nel frattempo, non sia stata fatta opposizione.

*Il Presidente del Senato*  
**SCLOPIS.**

## PROGETTO DELLA COMMISSIONE

### Art. 1.

Nelle provincie delle Marche, dell'Umbria e dell'Emilia, escluse quelle di Modena e di Reggio, è abolito l'obbligo della cauzione per i procuratori e causidici che esercitavano prima della pubblicazione della legge 17 aprile 1859, e per tutti coloro che, all'epoca della pubblicazione suddetta, avevano ~~quisito~~ il grado accademico necessario, giusta le leggi in allora vigenti, all'esercizio della professione di procuratore o causidico.

### Art. 2.

Per quelli cui incombe di prestare cauzione, il termine fissato dall'articolo 66 della predetta legge 17 aprile 1859 è prorogato sino al 1° gennaio del venturo anno 1866.

### Art. 3.

*Identico ~~di qui~~ contro.*

*++ come*

### Art. 4.

*Identico ~~di qui~~ contro.*

*++ come*

*15  
= conseguito  
I,*

N<sup>o</sup> 166-3

1200 - 18/10

1200 - 18/10

ORDER FOR ORDER JAC OF OFFICE

ORDER FOR ORDER JAC OF OFFICE

←

*Callata*

SESSIONE 1863-1864

N° 166-B

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**CANALIS, MELCHIORRE, LANCIANO, BERTI-PICHAT, LA PORTA,  
POERIO, BRIDA, FABRIZI GIOVANNI, BERARDI**

sul progetto di legge modificato dal Senato del regno e presentato alla Camera  
dal ministro di grazia, giustizia, e dei culti

*nella tornata del 26 aprile 1864.*

**Abolizione della cauzione dei procuratori.**

**Tornata del 31 gennaio 1865.**

SIGNORI! — Fin dal 28 aprile 1863 la vostra Commissione, per mandato unanime degli uffizi, vi proponeva l'approvazione di uno schema di legge, che statuiva l'abolizione della cauzione per l'esercizio della professione di procuratore o causidico, e Voi, nella tornata del 15 febbraio 1864, vi compiaceste accettarlo negli stessi termini co'quali vi venne proposto.

Sottoposto lo schema alle deliberazioni dell'altro ramo del Parlamento, questi vi apportò sostanziale modificazione, perocchè, all'abolizione generale della cauzione per tutti i causidici o procuratori del regno, sostituì l'abolizione a favore di quelli soltanto che esercitavano, prima della pubblicazione della legge 17 aprile 1859, nelle provincie delle Marche, dell'Umbria e dell'Emilia, escluse quelle di Modena e di Reggio.

Ricondotto alla Camera elettiva lo schema così modificato, questa volle onorare dell'incarico di studiarlo quella stessa Commissione che prima aveva riferito.

Per rispondere coscienziosamente a questo nuovo

(166-B)

mandato, la vostra Commissione si fece un debito di maturamente e profondamente disaminare le ragioni che vennero prodotte in Senato, sì nella relazione dell'ufficio centrale come nella pubblica discussione, per vedere se la forza di queste fosse tale da cangiare le sue primitive convinzioni. Ma essa vi deve francamente dichiarare che, considerata la quistione in sè stessa ed indipendentemente da secondarie ragioni di convenienza, non le sembrò che le sue opinioni meritassero di essere modificate.

Tre ragioni principalmente si addussero nella relazione dell'ufficio centrale per escludere che si abolisca, sin d'ora ed in tutte le parti del regno, la cauzione per tutti gli esercenti il patrocinio, sebbene si ammettesse il principio, che fra le organiche riforme da farsi in proposito debba annoverarsi questa dell'abolizione della cauzione. La *prima* ragione si era, che queste riforme non debbano farsi per ispeciali disposizioni, ma per legge generale, ed in seguito di studi generali e completi intorno alle esigenze delle singole località; la quale conclusione corroboravasi col riflesso, che una legge organica sull'argomento era prossima a presentarsi dal potere esecutivo.

La *seconda* ragione si fondava su questo che, coll'accennata speciale disposizione, non si consegue l'intento che sembrava proporsi la legge, di pareggiare la condizione dei procuratori in tutte le parti del regno, dappoi- chè rimarrebbero sempre importantissime disformità, come per esempio la limitazione del numero nelle provincie meridionali, e la cumulazione del ministero di procuratore con quello di avvocato nelle provincie lombarde. In *terzo* luogo finalmente si avvertiva che, posto anche che la cauzione fosse una guarentigia insufficiente, meglio vale averne alcuna, comunque incompiuta, che non averne veruna.

Gli stessi argomenti si riprodussero presso a poco nella pubblica discussione, per parte di quegli onorevoli senatori che propugnavano la conservazione della cauzione. Soltanto un nuovo argomento presentossi, sebbene non affatto esplicitamente, fondato sul supposto inconveniente del soverchio numero dei procuratori che sarebbe derivato dall'abolizione della cauzione, e sulla convenienza di procurare, almeno indirettamente, che questo numero sia limitato.

La vostra Commissione non crede necessario spendere molte parole per ribattere quest'ultimo argo-

mento, perchè fra il sistema di libertà e quello di monopolio, anche velato, ha già da lungo sempre giudicato la pubblica opinione, fondata, oltrechè su teorie quasi universalmente accettate, su moltissimi precedenti della legislatura subalpina ed italiana, e sui principii che essenzialmente informano le nostre istituzioni. Al che si potrebbe aggiungere — qualora il desiderio della limitazione del numero mirasse a meglio guarentire i clienti — che questi nel maggior numero dei patrocinatori troveranno tanto maggior guarentigia, quanto più largo è il campo che loro si offre alla scelta.

Agli altri ragionamenti, che non mancano di una certa importanza, la vostra Commissione stimava potersi rispondere che, ammesso in principio il legittimo desiderio di riformare la nostra legislazione con leggi generali ed organiche, discendenti da generali criteri, egli è forza tuttavia sottomettere questo desiderio giustissimo alle esigenze di opportunità e di possibilità in modo, che, se le leggi generali presentano lieve probabilità di prossima attuazione, è d'uopo tenersi contenti a riformare intanto e per parziali provvisioni gli sconci più gravi, e se tutto e tutte le parti non è possibile di unificare, si unifichi intanto ciò che è possibile e più urgente, e si tolgano quelle disformità almeno che fanno tra loro più evidente contrasto. E nel caso concreto la Commissione riputava esser tanto più utile entrare in questa via, in quanto che il principio, al quale informavasi la proposta disposizione, era ammesso da coloro stessi che ne oppugnavano la parziale applicazione, ed era conforme ai principii generali che sono la base del nostro ordinamento amministrativo e politico. D'altro lato la difficoltà di giungere in tempo non lontano all'attuazione di una legge generale sull'esercizio della professione forense, oltrechè era agevolmente scorta da tutti, era anche confermata dal fatto che, dopo quasi due anni dacchè da noi stessi affermavasi, per notizie attinte al Ministero, che la legge stavasi fin d'allora studiando da apposita Commissione governativa, ancora non si è giunti a farne la presentazione.

Le cose fin qui discorse rispondono in gran parte al secondo argomento, tratto dal fatto che, pareggiata la condizione dei patrocinatori circa la cauzione, rimangono sempre molte altre disformità. La Commissione, tenendo presente l'adagio, che l'ottimo è nemico del buono, crede sia meglio che il numero di

(166-B)

cotali disformità venga diminuito, sebbene non sia dato ora di farle tutte sparire.

Ed appunto a questo principio pareva informata la terza obiezione sopra riferita, per la quale dicevasi che, posto che la cauzione sia una guarentigia insufficiente, vale pur meglio averne alcuna che nessuna. E questo ragionamento sarebbe stato di qualche importanza, qualora la legge del 1859 ammettesse davvero l'assoluta ed illimitata libertà all'esercizio, senza prescrivere alcun'altra norma, alcun altro requisito d'idoneità e di onestà, e nessuna remora a qualsiasi possibile mancanza, in modo che la sola cauzione stesse per tutta guarentigia di coloro, cui è pur talvolta mestieri di servirsi dell'opera di un procuratore.

Peraltro, riscontrata la legge del 1859, si trova che per essere ammesso all'esercizio della professione di procuratore si richiede il diploma di magistero, si richiede il compimento del corso di alcuni studi legali, si richiede la pratica per quattro anni nell'ufficio di un procuratore esercente, e si richiede uno speciale esame teorico-pratico avanti una speciale Commissione (Art. 5). Questo per la guarentigia d'idoneità. — Per la guarentigia di onestà, si richiede la esenzione da condanne penali, da fallimento, da interdizione (Art. 6). Si richiede un giuramento, nel quale si promette solennemente *di adempiere da uomo d'onore e di coscienza il proprio ufficio* (Art. 5°, n° 9), e si prescrivono parecchie altre norme atte ad assicurare i clienti, che i loro interessi saranno diligentemente e fedelmente patrocinati (Art. 19 e seguenti). Nè manca la debita sorveglianza, nè manca la repressione delle colpe che si fossero commesse. Oltre la sorveglianza ufficiale del Pubblico Ministero (Art. 36), avvi la sorveglianza speciale delle Camere di disciplina, la cui principale attribuzione si è di vegliare a che l'ufficio dei procuratori venga esercitato con quei *principii di rigorosa probità e delicatezza, che deggiono costituire la base fondamentale della loro professione* (Art. 34). Ed altresì le pene non sono sempre leggiere; perocchè, oltre quelle disciplinari dell'avvertimento e della censura, v'hanno quelle dell'amenda, della multa, della sospensione, e persino della interdizione dall'ufficio (Art. 38 e seguenti).

Tutte le suesposte considerazioni, che tendono a distruggere le obiezioni che possono farsi alla legge votata dalla Camera, e che quindi mantengono in tutta

la forza ed integrità le ragioni addotte dalla Commissione nel precedente rapporto per giustificarne la proposta, avrebbero consigliato alla Commissione stessa ad insistere puramente e semplicemente nel primitivo disegno.

Senonchè essa non potea non tener conto dello stato della questione, così come ora si trova innanzi ai poteri legislativi, e dell'accoglienza che nell'altro ramo del Parlamento sarebbesi verisimilmente fatta ad una legge, che si fosse votata dalla Camera senza avere in alcuna considerazione le sostanziali modificazioni da esso apportatevi. E si preoccupò soprattutto del pericolo di compromettere, con tenacità forse inopportuna, il poco vantaggio che ad ogni modo potrebbe subito ottenersi, quantunque siffatta tenacità potesse per avventura essere giustificata dal proposito di ottenere un vantaggio maggiore e più radicale.

Quindi stimò poter acconciarsi a qualche temperamento, avvicinandosi al principio che aveva guidato il Senato nella sua deliberazione. Il Senato, pure non ammettendo nello stato attuale delle cose l'abolizione assoluta, volle darsi carico, se non di un diritto perfettamente acquisito, almeno di un titolo legittimo, di un legittimo affidamento, che leggi preesistenti avevano stabilito a favore di quei procuratori, che erano stati ammessi all'esercizio senz'obbligo di cauzione prima della promulgazione della legge del 1859.

La vostra Commissione, acconciandosi a riformare la legge su questa base, credè utile ampliarne il più possibile le conseguenze che ne derivano. Oltre i procuratori già esercenti all'epoca della promulgazione della legge, avvi eziandio un'altra classe, la quale aveva dalle leggi preesistenti un legittimo affidamento che, compiuti quei dati studi che erano stati prescritti, essi avrebbero potuto ottenere con sicurezza l'ammissione all'esercizio della procura senza alcun obbligo di cauzione. A questa classe molto interessante di giovani ha stimato opportuno la Commissione di venire in soccorso, perchè, qualora fra essi si trovino di quelli le cui condizioni economiche di famiglia sieno di ostacolo alla prestazione della cauzione, si troverebbero delusi nella loro legittima aspettazione, e dopo essersi sottoposti alle cure ed ai dispendi dei primi passi nella scelta carriera, si vedrebbero poi sbarrato l'adito a raggiungere la meta da un ostacolo che non era loro dato di prevedere.

(166-B)

Quindi, nell'accettare in genere l'abolizione limitata scritta nell'articolo 1° del progetto votato dal Senato, la Commissione vi propone di ampliare il concetto, estendendo l'abolizione, oltrechè a favore dei procuratori o causidici che esercitavano prima della promulgazione della legge 1859, a favore altresì di tutti coloro che, all'epoca della promulgazione della legge, avevano già compiti gli studi teoretici, che le leggi preesistenti richiedevano per essere ammessi all'esercizio.

In questo senso, che venne suggerito alla Commissione da una petizione presentata alla Camera da alcuni avvocati del foro bolognese, che la Commissione riconobbe assai ragionevole, è stato riformato l'articolo 1° dello schema di legge che ora vi è sottoposto. Il qual concetto, se non corrisponde intieramente alle nostre convinzioni ed al vostro voto precedente, vuol essere riguardato come un espediente consigliato dallo stato delle cose e puramente temporaneo; perocchè la nuova legge organica sull'esercizio del patrocinio, che preghiamo istantemente l'onorevole ministro guardasigilli a voler presentare al più presto, confidiamo scioglierà la quistione nel senso da noi desiderato, e giusta il principio di libertà, che lo stesso ufficio centrale del Senato, ripugnante ora per motivi di opportunità, palesemente ammette.

Sugli altri articoli dello schema non è occorso di apportare alcuna modificazione, meno il prolungamento del termine indicato all'articolo 2 fino alla fine dell'anno corrente, prolungamento richiesto dal tempo decorso fino ad oggi dal giorno della votazione avvenuta in Senato.

BERARDI, *relatore.*

PROGETTO DI LEGGE

MODIFICATO DAL SENATO DEL REGNO

nella tornata del 19 aprile 1864

Art. 1.

L'obbligo della cauzione è abolito per i causidici che esercitavano prima della pubblicazione della legge 17 aprile 1859 nelle provincie delle Marche, dell'Umbria, e dell'Emilia, escluse però quelle di Modena e di Reggio.

Art. 2.

Per quelli cui incombe di prestare cauzione il termine fissato dall'articolo 66 della predetta legge 17 aprile 1859 è prorogato sino al 1° gennaio del venturo anno 1865.

Art. 3.

La promulgazione della presente legge varrà a pubblico diffidamento per lo svincolo delle cauzioni prestate dai causidici che ne sono dispensati col precedente articolo 1.

Art. 4.

Scorso un anno dalla pubblicazione della presente legge, si avranno senz'altro per isvincolate le cauzioni prestate dai causidici che ora ne sono dispensati, qualora, nel frattempo, non sia stata fatta opposizione.

~~Il Presidente del Senato~~

~~Monte 9° SCLOPIS~~

*Nelle provincie di Modena e Reggio sono tenute valide le cauzioni prestate, a termini delle leggi anteriori, dai procuratori già esercanti prima dell'abrogazione di quella del 17. Aprile 1859.*

*Approvato nella Tornata del 8. febbrajo 1864.*

*Nellati*

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Nelle provincie delle Marche, dell'Umbria e dell'Emilia, escluse quelle di Modena e di Reggio, è abolito l'obbligo della cauzione per i procuratori e causidici che esercitavano prima della pubblicazione della legge 17 aprile 1859, e per tutti coloro che, all'epoca della pubblicazione suddetta, avevano conseguito il grado accademico necessario, giusta le leggi in allora vigenti, all'esercizio della professione di procuratore o causidico.

Art. 2.

Per quelli cui incombe di prestare cauzione, il termine fissato dall'articolo 66 della predetta legge 17 aprile 1859 è prorogato sino al 1° gennaio del venturo anno 1866.

~~Art. 3.~~

~~Identico come contro.~~

~~Art. 4.~~

~~Identico come contro.~~

*Canalis*

SESSIONE 1861-62

N° 412-A

N. 166  
RIPRODOTTA IL 29 GENNAIO 1864  
SESSIONE 1863

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**CANALIS, MELCHIORRE, LANCIANO, BERTI-PICHAT, LA PORTA,  
POERIO, BRIDA, FABRIZI G., BERARDI**

sul progetto di legge presentato dal deputato SANGUINETTI ed altri

*preso in considerazione nella tornata del 24 marzo 1863*

**Abolizione dell'obbligo di prestare cauzione per l'esercizio  
della professione di procuratore.**

Tornata del 28 aprile 1863

**SIGNORI!** — La legge del 17 aprile 1859, votata dal Parlamento subalpino, mentre determinava le norme generali sull'esercizio della professione di procuratore nelle antiche provincie, statuiva, fra le altre condizioni richieste ad un tale esercizio, la prestazione di una malleveria, che variava dalle 2000 alle 20,000 lire giusta la varietà ed importanza dei luoghi ed il diverso grado dei tribunali (Art. 5°, n° 7). Ed a quest'obbligo sottoponeva altresì i procuratori già esercenti, cui soltanto restringeva la quota alla metà, accordando alla prestazione il termine di mesi sei dall'osservanza della legge, che doveva andare in vigore il 1° gennaio 1860 (Articolo 66).

Riuscì malagevole l'esecuzione di questa ultima disposizione della legge, che riguardava i procuratori già esercenti; sicchè fu d'uopo di prorogarne il termine, dapprima per sei mesi con legge del 27 giugno 1860, e poscia per altri tre mesi con decreto reale del 31 dicembre dell'anno stesso, che venne in progresso presentato alla conferma del potere legislativo.

E fu appunto in occasione dell'esame di questa legge di conferma che la Commissione della Camera espresse nella sua relazione il dubbio, se, in aspettativa di una legge generale che avesse risolto la quistione per rispetto alle nuove provincie esenti dalla malleveria, non fosse più conveniente di sospendere a dirittura la legge anche nelle provincie ov'era stata già promulgata. Prevalse però l'avviso contrario pel solo motivo, che in fatto le malleverie nelle provincie subalpine erano state nella massima parte prestate, e quindi non era nè opportuno nè giusto il sospendere indefinitamente una legge già quasi intieramente eseguita.

Gli avvenimenti felici, che aggrupparono in un solo Stato le varie provincie d'Italia, condussero anche la promulgazione, per fatto dei Governi provvisorii, della citata legge sarda del 27 aprile 1859 in parecchie delle provincie annesse, cioè, nell'Emilia, nelle Marche e nell'Umbria.

Senonchè quivi gli ostacoli sorsero anche più gravi all'attuazione, suscitati dagli antichi esercenti in quelle provincie, ove la professione di procuratore esercitavasi senza alcun obbligo di malleveria. Costoro accamparono, e forse non senza ragione, diritti acquisiti in grazia delle leggi sotto l'impero delle quali erano stati abilitati al libero esercizio della procura, ed esposero come alcuni di essi avrebbero dovuto cessare dall'ufficio, posti dalle loro condizioni economiche nella impossibilità di prestare la prescritta malleveria.

E di fatto, oltre i richiami che pervennero al Ministero, parecchie petizioni, da parte delle Camere dei procuratori di quelle provincie ov'era avvenuta l'innovazione, furono indiritte alla Camera, alcune delle quali, come quelle di Macerata, di Perugia e di Fermo, si limitavano a dimandare l'abolizione della cauzione pei procuratori esercenti, ed un'altra, quella di Parma, dimandava un rimedio più radicale, l'abolizione assoluta della cauzione, mediante l'abrogazione del decreto col quale erasi ordinata nell'Emilia la pubblicazione della legge 27 aprile.

Questi richiami e queste istanze persuasero il Governo della necessità di provvedere; ed un regio decreto del 14 dicembre 1862 accordò una nuova proroga, insino a tutto il mese di giugno prossimo, ai procuratori dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria.

La petizione ora mentovata della Camera dei causidici di Parma, riferita in quest'aula nella seduta straordinaria del 19 marzo ultimo, diè adito a lunga e non infruttuosa discussione, la quale ebbe per suggello l'invio della petizione al ministro guardasigilli. In quella occasione il ministro non prese alcun impegno formale di proporre l'abolizione della malleveria; disse però essere necessaria la presentazione di una legge che renda uniforme la condizione dei causidici di tutto il regno, e suggerì di valersi dell'iniziativa parlamentare a quei deputati, i quali pensassero doversi accelerare un provvedimento legislativo in proposito. Fu appunto un tal

suggerimento dell'onorevole ministro, che porse l'occasione a parecchi nostri colleghi di presentare lo schema di legge, del cui esame è stata incaricata la vostra Commissione.

Tutti gli uffici che nella Commissione vennero rappresentati furono unanimamente concordi nell'approvare la legge. Uno di essi faceva soltanto giustamente osservare, come essa fosse incompleta, perchè mancante di alcuna disposizione che provvedesse alle cauzioni già prestate ed al modo di svincolarle.

La vostra Commissione, prima di sottoporvi il suo avviso, volle conoscere lo stato della legislazione che regolava siffatta materia nelle diverse parti del regno. Ella ebbe a riscontrare che, oltre alle antiche provincie, sono soggette all'obbligo della cauzione le provincie toscane, ma in una misura ristrettissima, e le modenesi in una misura più ampia. Le altre provincie (e sono in numero grandemente maggiore) le lombarde, le parmensi, le romane, le napoletane e le siciliane ne sono affatto esenti.

La prima quistione dunque che si presentava all'esame della Commissione era questa: posta la necessità, che nessuno vorrà rievocare in dubbio, di uniformare, quandochessia, sull'oggetto in disputa la legislazione in tutte le provincie del regno, è egli più conveniente estendere l'obbligo della cauzione a quelle che ne sono esenti, o veramente abolirlo per tutte, liberandone ancor quelle che vi sono soggette?

La prima difficoltà, che si affacciava nel caso della prima ipotesi, era quella di sottoporre alla cauzione tutti quei procuratori o causidici (e sono il massimo numero, come abbiamo detto) che fin qui hanno liberamente esercitato, e che, essendo stati immessi nell'esercizio senza quest'obbligo, potrebbe dirsi avere acquistato un titolo assai fondato, se non piuttosto un vero diritto, a proseguire senza vincoli nuovi.

Egli è vero che sarebbesi potuto fare eccezione a favore di questi; ma ne sarebbe nato lo sconcio che, avanti lo stesso tribunale, sarebbonsi veduti patrocinare coloro che la legge esonerava a fianco di altri cui la legge costringeva alla cauzione. Di questo sconcio si tennè conto nelle provincie subalpine quando si pubblicò la legge del 27 aprile, e volle almeno in parte ovviarvisi, prescrivendo agli antichi procuratori la prestazione della metà della cauzione ordinaria: prescrizione che potrebbe credersi ingiusta verso i nuovi procuratori se si confronti col principio di uguaglianza, ed ingiusta verso gli antichi se si confronti col principio di proprietà e dei diritti acquisiti.

Queste considerazioni di opportunità venivano potentemente confortate da altre considerazioni di un ordine superiore. La Commissione si è associata al principio che generalmente informa tutta la nostra legislazione, vale a dire il principio di libertà. Essa è convinta doversi la maggior pos-

(412-A)

4  
sibile libertà lasciare all'esercizio delle professioni, e doversi spezzare nella più ampia misura possibile quei vincoli, che tendono a farne il monopolio di pochi individui privilegiati.

Il Parlamento subalpino mosse un primo passo, e molto importante, su questa via, togliendo il monopolio che prima vigeva a profitto di un determinato numero di procuratori; e se al monopolio surrogar volle la cauzione, ciò non fu se non per evitare il passaggio troppo brusco dal regime di privilegio a quello di libertà, e per dare in certo modo un compenso a coloro che del privilegio venivano privati. Ma il nuovo sistema fu sempre un progresso, ed aprì l'adito a giungere gradualmente alla meta ultima, che è l'assoluta libertà.

Posto questo principio, sul quale la Commissione confida non aver dissenziente la Camera, e posta l'alternativa o di sciogliere i vincoli che esistevano, ovvero di crearne di nuovi, la scelta della Commissione non poteva essere dubbia. Essa accettò di gran cuore il primo partito.

E qualora la quistione di principio non l'avesse condotta ad una tale determinazione, questa sarebbe stata suggerita dalla quistione di fatto. Imperocchè è ben facile persuadersi come la prescritta malleveria non sia alcuna seria guarentigia per coloro che si affidano al ministero del patrocinio giudiziario. Quand'anche non voglia aversi in vista che il supremo grado della malleveria, la quale non può applicarsi che ben raramente e soltanto innanzi i superiori tribunali e nelle più cospicue città, non avvi chi non veda qual sia la sua inefficacia a fronte della responsabilità di un causidico, cui non di rado è affidata la tutela di più milioni. Onde giustamente può dirsi che la malleveria o è insufficiente o è soverchia; insufficiente, se la guarentigia voglia misurarsi colla malleveria pecuniaria; soverchia, se la vera guarentigia si cerchi nella malleveria morale di scienza e di probità.

E qui la Commissione ha d'uopo di dichiarare che, per quanto sia essa seguace del principio di libertà, non crede che, almeno finchè il ministero del procuratore approvato prosegua ad essere prescritto per dati atti (lo che forse resta ancor necessario per lo stato generale della nostra educazione) non crede, dicevasi, debba essere abolita ogni ingerenza della legge nel determinare le condizioni, senza delle quali l'esercizio della professione non abbia ad essere consentito. Ed anzi ella ritiene che, quanto più ampia rendesi la facoltà dell'esercizio dal lato delle guarentigie materiali, tanto più severe debbano essere le norme, tanto più rigorose le prove, che accertino la scienza e la moralità degli individui cui sono affidate le sostanze dei cittadini.

La Commissione sa che l'onorevole ministro guardasigilli sta attendendo solertemente a questa bisogna, e sa che una speciale Commissione governativa, della quale fanno parte alcuni nostri egregi colleghi, sta maturando uno schema di

legge generale ed organica sull'argomento, la quale, mentre sostituirà un'unica legge alle molteplici disposizioni ancora vigenti nelle diverse regioni d'Italia, provvederà alle necessarie guarentigie morali di scienza e d'integrità. Quella sarà la sede ove potrà discutersi ampiamente sul vero sistema che sarà più conveniente accettare.

A questo punto la Commissione non si dissimula un'obiezione: non sarebbe stato opportuno rimandare a quell'epoca la discussione anche dell'argomento, che forma il soggetto di questa legge?

Se i moltissimi e gravi lavori che stanno dinanzi alla Camera non togliessero ogni speranza che si possa tra breve giungere alla votazione di una legge, la quale, appunto per essere organica, non può andare scevra di una seria e lunga discussione; e se d'altro lato non vi fossero interessi sospesi che richiedono finalmente una decisione, e non vi fossero una ingiustizia ed una disuguaglianza che debbono finalmente sparire, la Commissione non avrebbe forse esitato a proporvi un voto sospensivo.

Peraltro la condizione di quei procuratori, cui alla fine del prossimo giugno sarebbe interdetto l'ulteriore esercizio del loro ministero senza la prestazione della cauzione, ha bisogno di essere regolata. Nè sarebbe giusto e conveniente il troncare col fatto, senza scioglierla, la questione, costringendoli ai fastidii, alle difficoltà, ai danni della prestazione di una cauzione, dalla quale sarebbero probabilmente, dopo non lungo tempo, dalla nuova legge esonerati. Senza dire che in taluni luoghi e per taluni esercenti la prestazione sarebbe materialmente impossibile, sicchè l'amministrazione della giustizia sarebbe per lo meno ritardata e intralciata, con danno non tanto dei procuratori quanto del pubblico.

D'altro lato il proseguire, chi sa ancora per quanto tempo, nel sistema delle proroghe, oltrechè discrediterebbe il sistema legislativo, è sembrato inconveniente sì per non lasciare più oltre incerte le sorti di una classe così rispettabile di cittadini, come per far cessare finalmente l'ingiustizia che una parte dei procuratori del regno tiene soggetti ad un vincolo odioso, mentre l'altra ne va tuttavia esente. Ed è sembrato altresì che, definita una volta la questione di principio sulla maggiore o minor libertà materiale nell'esercizio, più facile poscia sarà per riuscire il determinare le guarentigie morali dalle quali siffatta libertà debba circondarsi.

Gli uffici tutti della Camera, che ebbero rappresentanti nel seno della Commissione, furono penetrati di queste considerazioni, e non uno di essi propose la questione sospensiva. Quindi anche la Commissione, che dovea farsi l'eco e l'interprete dei voti degli uffici, non poteva arrestarsi su questo terreno.

Del resto il principio, accettato dal potere legislativo del regno d'Italia in punto di cauzioni pecuniarie per l'esercizio di professioni liberali, è quello che trovasi consecrato nella

(412-A)

6  
legge 30 marzo 1862 che sancisce la cessazione della cauzione per gl'ingegneri, gli architetti ed i periti agrimensori. Questa legge fu recata alla Camera dalla iniziativa parlamentare, la quale non proponeva se non se la cessazione della cauzione soltanto in una parte d'Italia. I due rami del Parlamento vollero andare più oltre, e concordemente estesero quella benefica prescrizione ad ogni parte del regno. Questo fatto, la cui importanza non può sfuggire ad alcuno, varrà a dissipare fin l'ultimo scrupolo che potesse ancora annidarsi nell'animo di taluno.

La vostra Commissione pertanto all'unanimità vi propone, o signori, l'approvazione dell'articolo unico dello schema di legge, sul quale ha soltanto introdotto alcun cangiamento di forma che le è sembrato meglio corrispondere al concetto che gli stessi proponenti e gli uffici intendevano di esprimere.

Peraltro la legge, tal quale fu presentata, era incompleta. Ciò fu avvertito dall'onorevole collega che si tolse l'incarico di sviluppar la legge dinanzi alla Camera; ciò fece osservare, come si disse, il commissario di uno degli uffici; ed in ciò riconoscere fu unanime la Commissione. Mancava allo schema proposto qualche disposizione che provvedesse allo svincolamento delle malleverie che erano già prestate, tanto nell'interesse di coloro che dovranno esserne esonerati, quanto nell'interesse dei terzi che vi avessero per avventura acquistato un diritto.

A fine di sopperire a questa mancanza, la Commissione ha giudicato necessario di aggiungere due articoli, i quali sono presso a poco la riproduzione di quelli che furono scritti nella legge citata del 30 marzo 1862, e che quindi essa confida non poter presentare alcun dubbio all'accettazione della Camera, avvegnachè sieno stati da essa accettati in materia perfettamente uniforme.

BERARDI, *relatore.*

~~PROGETTO DEI PROPONENTI~~

~~Articolo unico.~~  
È abolito l'obbligo di prestare cauzione per l'esercizio della professione di procuratore.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

7

Art. 1.

L'obbligo della cauzione per l'esercizio della professione di procuratore o causidico, vigente per legge in alcune provincie del regno, è abolito.

Art. 2.

La promulgazione della presente legge varrà a pubblico diffidamento per lo svincolo di tutte le cauzioni attualmente impegnate.

Art. 3.

Scorso un anno dalla pubblicazione della presente legge, si avranno senz'altro per svincolate tutte le suddette cauzioni, contro alle quali non sia stata fatta opposizione.

*Adunanza della Camera del 19. Maggio 1864.*

*Redatti*

N. 88.

SESSIONE PARLAMENTARE DEL 1863

SENATO DEL REGNO

*Progetto di legge approvato sulla Camera di Casputale*

*Progetto di legge per l'abolizione dell'obbligo di prestare cauzione per l'esercizio della professione di procuratore, iniziato dalla Camera elettiva e dalla medesima adottato il 15 febbraio 1864 comunicato al Senato il giorno successivo. (Vedi stampati N. 412 e 412 A della scorsa sessione).*

Art. 1.

L'obbligo della cauzione per l'esercizio della professione di procuratore o causidico, vigente per legge in alcune provincie del Regno, è abolito.

Art. 2.

La promulgazione della presente legge varrà a pubblico diffidamento per lo svincolo di tutte le cauzioni attualmente impegnate.

Art. 3.

Scorso un anno dalla pubblicazione della presente legge, si avranno senz'altro per svincolate tutte le suddette cauzioni, contro alle quali non sia stata fatta opposizione.

*Il Presidente della Camera*

**G. B. CASSINIS.**